

Ordinanza del DEFR sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile

del 15 aprile 2004 (Stato 1° luglio 2016)

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)¹, visto l'articolo 65 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 settembre 1996² sul servizio civile (OSCi),

ordina:

Art. 1 Importo per le piccole spese personali
(art. 29 cpv. 1 lett. a LSC³)

L'istituto d'impiego versa per ogni giorno computabile un importo di 5 franchi per le piccole spese alla persona che presta servizio.

Art. 2 Abiti e scarpe da lavoro speciali necessari
(art. 29 cpv. 1 lett. b LSC)

Se l'impiego richiede abiti e scarpe da lavoro speciali, l'istituto d'impiego versa alla persona che presta servizio un'indennità di 60 franchi per 26 giorni di servizio computabili, ma al massimo 240 franchi per impiego.

Art. 3⁴ Vitto
(art. 17a cpv. 3 e 29 cpv. 1 lett. c e 2 LSC)⁵

¹ Se non è in grado di offrire il vitto alla persona che presta servizio civile, l'istituto d'impiego le versa per ogni giorno di servizio computabile:

- a. 4 franchi per la colazione;
- b. 9 franchi per il pranzo;
- c. 7 franchi per la cena.

RU **2004** 2083

¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS **824.01**

³ LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS **824.0**).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 14 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU **2011** 159).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1941).

² Esso non deve versare alla persona che presta servizio civile prestazioni in denaro per la colazione del primo giorno e per la cena dell'ultimo giorno di servizio civile.

³ ...⁶

Art. 4⁷

Art. 5 Tragitto quotidiano per recarsi al lavoro

(art. 29 cpv. 1 lett. f LSC, art. 67 OSCi)

¹ ...⁸

² Se la persona che presta servizio civile deve assolutamente utilizzare il proprio veicolo privato per spostarsi, l'istituto d'impiego le versa un'indennità chilometrica di 65 centesimi.⁹

Art. 6¹⁰ Importi relativi agli impieghi all'estero

(art. 29 cpv. 1 lett. f LSC, art. 65 e 68 OSCi)

¹ Se, in caso di impieghi all'estero, gli importi accordati conformemente agli articoli 2 e 3 non coprono i costi effettivi, l'istituto d'impiego rifonde alla persona che presta servizio i maggior costi comprovati in misura pari all'importo che verserebbe ai propri lavoratori svizzeri nella stessa situazione.

² Se il costo della vita nel paese estero in cui è prestato un impiego si situa nettamente al di sotto di quello in Svizzera, l'istituto d'impiego può versare le indennità prescritte dagli articoli 2, 3 e 5 capoverso 2 calcolando importi inferiori a quelli previsti. Non può tuttavia applicare importi inferiori a quelli che versa ai propri lavoratori svizzeri nella stessa situazione. Se non indennizza lavoratori svizzeri in questo paese, esso paga i costi effettivi di vitto, ma versa al minimo 10 franchi per ogni giorno (2 franchi per la colazione e rispettivamente 4 franchi per il pranzo e la cena).

³ È vietato all'istituto d'impiego equiparare la persona che presta servizio ai volontari che operano al suo interno e che si assumono parzialmente o totalmente i costi di vitto e altre spese, come anche ai volontari che non ricevono alcuna indennità.

Art. 7 Diritto vigente: abrogazione

L'ordinanza del DEFR del 15 luglio 1992¹¹ sull'esecuzione della prestazione di lavoro degli obiettori di coscienza è abrogata.

⁶ Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 3 giu. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1941).

⁷ Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 3 giu. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1941).

⁸ Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 3 giu. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1941).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2009** 1127).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 2 ago. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU **2007** 3783).

Art. 7a¹² Disposizione transitoria della modifica del 3 giugno 2016

¹ Alle persone soggette al servizio civile che seguono la giornata d'introduzione predisposta dall'organo d'esecuzione secondo il diritto anteriore, si applica l'articolo 3 capoverso 3 del diritto anteriore.

² Per gli impieghi concordati prima dell'entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016, le prestazioni in denaro per l'utilizzazione dell'alloggio privato e per il tragitto quotidiano per recarsi al lavoro sono disciplinate dal diritto anteriore.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2004.

¹¹ [RU 1992 1537]

¹² Introdotta dal n. I dell'O del DEFR del 14 dic. 2010 (RU 2011 159). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1941).

